

COMUNE DI AOSTA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

ALL. A alla deliberazione C.C. n. 154 del 20.12.2007:

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI .

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, con esclusione dei trasferimenti da enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97.

Il presente regolamento è conforme allo spirito ed al disposto della Legge 212/00 'Statuto del Contribuente'.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e tributaria.

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata, così come le agevolazioni, riduzioni o esenzioni, possono, con apposito regolamento, essere ulteriormente disciplinate nel dettaglio in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa. In ogni caso prevalgono, se in contrasto con il presente regolamento, le norme specifiche delle singole entrate.

Art. 2 - Individuazione delle entrate

Sono oggetto del presente regolamento le seguenti entrate:

- proventi dei servizi pubblici (per le sanzioni amministrative il presente regolamento si applica ove non incompatibile con le norme di settore);
- proventi dei beni dell'ente;
- altri proventi diversi;
- proventi da alienazione di beni patrimoniali;
- trasferimenti di capitale da soggetti non pubblici;

Per le entrate tributarie il presente regolamento sarà applicabile ove non in contrasto con le norme specifiche che disciplinano ogni singola entrata.

Art. 3 - Forme di gestione delle entrate

La fase dell'accertamento dell'entrata è gestita in via diretta, con le modalità di cui all'articolo successivo.

La riscossione spontanea delle entrate avviene in via diretta; la riscossione coattiva, fino al 31/12/2010 (termine fissato dall'art. 3 c.25 e 25-bis del

D.L.203/05 conv. L.248/05) è effettuata dal concessionario statale con le modalità di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e smi.

Sono fatte salve le forme diverse di riscossione già in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

Per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada, la riscossione può essere affidata anche a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Resta impregiudicata la possibilità per il responsabile dell'entrata, di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, se ritenuto più opportuno e conveniente.

Art. 4 - Responsabili delle entrate

Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate ai rispettivi Centri di Responsabilità di Spesa (CDRS), indipendentemente dalla forma di gestione adottata, ai sensi dell'art. precedente.

I responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata.

Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante riscossione coattiva vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

Qualora l'acquisizione delle entrate sia affidata a terzi, la responsabilità dell'entrata rimane comunque in capo al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo. Quest'ultimo vigila sull'operato del terzo affidatario il quale è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Attività di verifica e controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti sono tenuti alla verifica che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente a titolo di canone, corrispettivo o tariffa, corrisponda a quanto dovuto.

A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento di particolari categorie di entrate.

In linea generale, ove possibile, i corrispettivi dei servizi e/o i canoni di godimento dei beni devono essere riscossi in via anticipata rispetto alla fruizione del servizio o al godimento del bene.

Ove compatibile con la natura dell'entrata, il responsabile deve richiedere una cauzione da raggugiarsi all'importo dovuto e alla durata del servizio/godimento del bene.

Nel caso in cui il fruitore del servizio è un minore, il soggetto debitore è da identificarsi nel richiedente il servizio.

Art. 6 - Modalità di pagamento

In via generale e, salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria comunale;
- versamento nei conti correnti postali intestati al Comune;
- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- canali telematici eventualmente predisposti dal Comune;
- versamenti diretti agli agenti contabili nominati dal Comune.

Art. 7 – Ritardato pagamento

Se il pagamento non avviene entro la data indicata dal responsabile dell'entrata, a decorrere dal giorno successivo la scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento maturano interessi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, qualora non diversamente stabilito da norme e/o regolamenti specifici, deve avvenire entro 3 mesi dalla scadenza del pagamento, per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Gli atti di cui al precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Di norma, la richiesta di emissione del ruolo coattivo per le somme a debito opportunamente sollecitate e rimaste insolute deve essere fatta dal responsabile dell'entrata almeno ogni semestre.

Art. 8 – Dilazioni di pagamento

La richiesta di rateizzazione può essere presentata prima dell'emissione del titolo esecutivo. L'accettazione di questa sospende l'emissione del titolo stesso.

Nella fase di riscossione coattiva, la rateizzazione è disciplinata dal D.P.R. nr. 602/1973, applicando, ove compatibile, i criteri di seguito specificati.

In ogni caso la richiesta deve pervenire all'Ente alle condizioni e nei limiti seguenti:

a. su istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in situazione di obiettiva difficoltà finanziaria autocertificata dal debitore stesso e corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 50,00;

c. la rata minima non deve essere inferiore ad € 10,00;

d. rate per la durata massima, di norma, pari a 24 mensilità;

e. per importi superiori a € 10.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa;

f. inesistenza di morosità nei confronti del Comune;

g. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;

h. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura stabilita dall'art. 9 del presente regolamento. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata.

Art. 9 - Interessi e spese

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentati, di un punto percentuale, di tempo in tempo vigente.

Sulle rateizzazioni di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale; gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Sono addebitate all'utente moroso le spese postali e di notifica degli atti.

Art. 10 – Importi minimi

Il responsabile dell'entrata, se il corrispettivo/canone è stato fissato in un importo inferiore a € 10,00, può procedere ad accorpare più importi riferiti allo stesso anno finanziario e alla stessa tipologia di entrata.

Per procedere alla riscossione coattiva è necessario che la somma degli importi riferiti ad ogni tipologia di entrata, relativamente allo stesso anno finanziario e allo stesso soggetto debitore, non sia inferiore a € 12,00.

Non si procede all'insinuazione nel passivo di un fallimento per importi inferiori a 250 euro.

Per quanto non espressamente previsto, l'eventuale rinuncia ad un credito deve essere disposta con motivata determinazione del responsabile dell'entrata.

Art. 11 – Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per ogni singola entrata entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il responsabile dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi calcolati applicando il tasso di interesse di cui all'art. 9.

Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni entrata e ad ogni periodo di competenza (anno finanziario), il cui importo sia inferiore ad € 12.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge o di altri regolamenti vigenti.